SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 62)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MERLIN e LIMONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1963

Abrogazione del diritto erariale sul melasso destinato alla fabbricazione dello zucchero

ONOREVOLI SENATORI. — La *Gazzetta Ufficiale* del 1° ottobre 1956 aveva pubblicato il decreto-legge n. 1109 del 28 settembre 1956, il quale assieme a misure concernenti la riduzione dell'imposta di fabbricazione dello zucchero, glucosio, maltosio ed altri prodotti zuccherini al fine di agevolarne il consumo alimentare, prevedeva anche l'istituzione di un nuovo diritto erariale sul melasso destinato alla fabbricazione dello zucchero.

Per rendersi conto del significato e delle conseguenze economiche di questa nuova imposta di fabbricazione bisogna ben conoscere l'argomento. Le barbabietole da zucchero provenienti dai campi, private del colletto, dopo pulitura, vengono tagliate in fettucce che, trattate con acqua calda nei diffusori, cedono per un processo di osmosi, lo zucchero contenuto nelle loro cellule, chiamato saccarosio. Alla fine di questa fase da una parte s'hanno le fettucce esaurite, le così dette polpe, che costituiscono un buon mangime per il bestiame. Dall'altra parte, s'ha invece il succo di diffusione, che contiene in soluzione assai diluita quasi tutto il saccarosio che era contenuto nelle barbabietole assieme ad una notevole quantità di impurezze.

Questo succo di diffusione, mediante procedimenti vari, viene depurato e concentrato. Sicchè, alla fine si ottiene una massa cotta contenente cristalli di zucchero ed impurezze. Poi, mediante un processo di centrifugazione, da una parte si separano i cristalli di zucchero, mentre dall'altra si ottiene una massa melmosa, il così detto melasso, che pertanto costituisce il residuo di questa prima parte della fabbricazione dello zucchero, dal quale proprio per la quantità di impurezze non si può estrarre il saccarosio mediante semplice cristallizzazione.

Il melasso di barbabietola è un liquido denso, di colore bruno nerastro, d'aspetto molto simile alla pece, che contiene il 50 per cento circa di saccarosio non cristallizzabile, nonchè sostanze azotate, sostanze organiche non azotate, sali in prevalenza potassici, eccetera. Dunque il melasso è il risultato di una prima fase del processo di fabbricazione dello zucchero, e da esso si può estrarre ulteriore zucchero con impian-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1800)

ti e procedimenti vari, ma specialmente con l'impiego di sali di bario che entrano in reazione con il residuo saccarosio, lo separano nettamente dalle impurezze e lo fissano sotso forma di saccarosio di bario, dal quale con successivi trattamenti si ottiene lo zucchero. Quest'estrazione costituiva per l'appunto l'oggetto della nuova imposta di fabbricazione.

L'imposta era elevata portando l'istituzione di essa un onere di lire 2.260 per ogni quintale di saccarosio.

Essa si fondava sul presupposto che lo zucchero derivante dal melasso con questo procedimento di baritazione costasse di meno dello zucchero ordinario.

Viceversa le più profonde indagini portarono ad accertare che questa minore spesa non c'è e pertanto gli zuccherifici che lavorano questa materia avevano già deciso di cessare la fabbricazione del detto zucchero, con notevole danno dei lavoratori degli stabilimenti nei quali questo processo avveniva e cioè a Legnago ed a Cavarzere.

Fu così che per i lunghi anni che passano tra il 1956 ed il 1963 questa tassa supplementare non fu mai applicata.

Di conseguenza le cose sono rimaste come erano senza aumento di tassa.

Nel frattempo il consumo dello zucchero in Italia è aumentato, il suo impiego soprattutto per la fabbricazione dei dolci è arrivato a limiti sempre più cospicui e le giacenze preventivate e che esistevano già nei magazzini sono state esaurite.

La scadenza del provvedimento è già superata perchè il decreto originario era stato prorogato al 30 giugno 1963.

Ne consegue pertanto che oggi noi abbiamo bisogno non di limitare la produzione dello zucchero ma di aumentarla.

Pertanto il sottoscritto si onora di presentare al Parlamento il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

—

Articolo unico.

È abrogato il diritto erariale sullo zucchero derivante dal melasso di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 settembre 1956, n. 1109, al fine di agevolare nelle particolari circostanze di generale crisi di tale prodotto la produzione di zucchero nazionale.